

Condizioni generali di contratto di HATHO GmbH, Eschbach

Versione: 08/2022

§ 1 Ambito di applicazione – Forma delle dichiarazioni

(1) Le nostre Condizioni generali di contratto (CGC) si applicano alla produzione e alla consegna di beni mobili conformemente al contratto stipulato tra noi e l'acquirente. Si rivolgono esclusivamente a persone fisiche o giuridiche o a società di persone aventi capacità giuridica nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale autonoma (imprenditori).

(2) Si applicano esclusivamente le nostre Condizioni generali di contratto. Non considereremo eventuali condizioni dell'acquirente contrarie o divergenti dalle nostre CGC, salvo che la loro validità sia stata da noi espressamente approvata per iscritto.

(3) Le nostre CGC si applicano anche nel caso in cui eseguiamo una consegna senza riserve pur sapendo che esistono condizioni dell'acquirente contrarie o divergenti dalle nostre Condizioni generali di Contratto. Le CGC si applicano anche a tutte le future consegne, prestazioni o offerte all'acquirente, anche se non vengono nuovamente concordate separatamente.

(4) Eventuali dichiarazioni e segnalazioni giuridicamente rilevanti, che l'acquirente è tenuto a presentare a noi o a terzi (ad es. definizione di scadenze, segnalazione di vizi, recesso o richiesta di riduzione del prezzo), richiedono la forma scritta o un supporto durevole (ad es. lettera, e-mail, fax).

§ 2 Offerta – Conclusione del contratto

(1) L'ordine dell'acquirente costituisce un'offerta vincolante che possiamo accettare entro due settimane inviando una conferma d'ordine o consegnando la merce. Le offerte da noi presentate in precedenza sono soggette a conferma e non vincolanti.

(2) Ci riserviamo i diritti di proprietà e i diritti d'autore su illustrazioni, disegni, calcoli e altri materiali. Ciò vale anche per i documenti scritti indicati come confidenziali. Prima di trasmetterli a terzi, l'acquirente necessita del nostro esplicito consenso scritto.

§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Alle consegne e alle prestazioni indicate nella conferma d'ordine si applica il nostro listino prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto. I prezzi si intendono in EURO franco fabbrica, al netto di imballaggio, spedizione, IVA applicabile e, se del caso, dazi doganali, tasse e altre imposte di legge.

(2) Se il prezzo al momento della prestazione è aumentato a causa di una variazione del prezzo di mercato o a causa di un aumento delle tariffe applicate da terzi coinvolti nella fornitura della prestazione, si applica il prezzo più elevato. Se questo supera del 20% o più il prezzo concordato, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto. Tale diritto deve essere esercitato immediatamente dopo la comunicazione dell'aumento di prezzo.

(3) Il compenso totale è esigibile senza alcuno sconto contestualmente alla fatturazione e consegna o all'accettazione della merce. Tuttavia ci riserviamo in ogni momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, la facoltà di effettuare una consegna, totale o parziale, solo dietro pagamento anticipato. Esprimeremo una tale riserva al più tardi con la conferma d'ordine. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario. Non considereremo come adempienti eventuali pagamenti con cambiali o assegni.

(4) Se l'acquirente non adempie al pagamento entro la scadenza, gli importi non pagati saranno gravati da un interesse del 5% annuo con decorrenza dal giorno della scadenza, ai sensi dei §§ 352, 353 dello HGB (per esteso Handelsgesetzbuch, Codice di Commercio tedesco). Se l'acquirente non paga entro 14 giorni dalla data della fattura, è automaticamente costituito in mora senza necessità di intimazione. Durante il periodo di mora, il prezzo di acquisto sarà gravato da interessi al tasso di interesse moratorio di legge applicabile. Ci riserviamo di far valere ulteriori diritti derivanti dall'inadempienza dell'acquirente.

(5) All'acquirente spettano diritti di compensazione e diritti di ritenzione solo se le sue contropretese sono stabilite dalla legge, non contestate o da noi riconosciute. In caso di vizi nella consegna, i diritti spettanti all'acquirente restano impregiudicati.

(6) Se, dopo la conclusione del contratto, diventa evidente (ad es. in seguito all'avvio di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è minacciato dall'incapacità di pagamento dell'acquirente, avremo facoltà di rifiutare l'esecuzione della prestazione in conformità alle disposizioni di legge e – se necessario previa fissazione di un termine – di risolvere il contratto (§ 321 del BGB, per esteso Bürgerliches Gesetzbuch, Codice Civile tedesco).

§ 4 Consegna – Passaggio del rischio – Ritardo nella consegna – Ritardo nell'accettazione

(1) Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, la consegna è concordata franco fabbrica.

(2) Ci riserviamo il diritto di avvalerci di terzi per adempiere ai nostri obblighi contrattuali di consegna. Il rischio passa all'acquirente al più tardi quando l'oggetto della consegna viene affidato allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati dell'esecuzione. Ciò vale anche per le consegne parziali. Se la spedizione o l'affidamento a terzi vengono ritardati a causa di una circostanza imputabile all'acquirente, il rischio passerà all'acquirente a partire dal giorno in cui l'oggetto della consegna sarà pronto per la spedizione e il venditore ne avrà dato comunicazione all'acquirente.

(3) Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), informeremo senza indugio l'acquirente e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non sarà disponibile entro il nuovo termine di consegna, abbiamo il diritto di risolvere il contratto, in toto o in parte; rimborseremo immediatamente una controprestazione già fornita dall'acquirente. L'indisponibilità della prestazione si verifica, ad esempio, in caso di ritardo nelle consegne attese da un nostro fornitore, se abbiamo concluso un congruo accordo di copertura della fornitura, in caso di altri disturbi nella catena di fornitura (ad esempio per cause di forza maggiore) o se non siamo tenuti all'approvvigionamento nel singolo caso.

(4) Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna viene determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, è richiesto un sollecito da parte dell'acquirente.

(5) Se l'acquirente ritarda l'accettazione, non collabora o se la nostra consegna è ritardata per altri motivi imputabili all'acquirente, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento del danno risultante, comprese le spese aggiuntive (ad esempio i costi di stoccaggio).

(6) Restano impregiudicati i diritti dell'acquirente ai sensi del § 7 delle presenti CGC e i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di adempimento (ad es. a causa dell'impossibilità o irragionevolezza dell'adempimento e/o del ripristino della conformità).

§ 5 Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della merce fino al pagamento di tutti i crediti dovuti dall'acquirente, anche se una specifica merce è già stata pagata.

(2) L'acquirente ci informerà senza indugio di eventuali misure di esecuzione forzata da parte di terzi nei confronti della merce sottoposta a riserva di proprietà, consegnandoci i documenti necessari per un intervento. A prescindere da ciò, l'acquirente è tenuto informare i creditori che perseguono l'esecuzione in merito ai diritti esistenti sulla merce.

(3) In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, l'acquirente cederà a noi, a titolo di garanzia, i crediti nei confronti dei suoi acquirenti derivanti dalla rivendita, fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti. In caso di lavorazione, trasformazione o collegamento con un'altra cosa della merce sottoposta a riserva di proprietà, acquisiamo direttamente la proprietà della cosa prodotta, che verrà considerata merce con riserva di proprietà.

(4) Se il valore della garanzia supera i nostri crediti nei confronti dell'acquirente di oltre il 10%, su richiesta dell'acquirente e a nostra discrezione, libereremo le garanzie a noi spettanti nella misura corrispondente.

§ 6 Responsabilità per vizi

(1) Se non diversamente pattuito di seguito, ai diritti dell'acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (comprese consegne errate e incomplete) si applicano le disposizioni di legge. Restano impregiudicate le disposizioni speciali di legge in materia di rimborso delle spese in caso di consegna finale della merce di nuova produzione a un consumatore (regresso contro il fornitore ai sensi dei §§ 478, 445a, 445b del BGB).

(2) In linea di principio decliniamo la responsabilità per i vizi di cui l'acquirente è a conoscenza al momento della conclusione del contratto o di cui non è a conoscenza per grave negligenza (§ 442 del BGB). Eventuali pretese dell'acquirente per vizi, inoltre, presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi di ispezione e segnalazione previsti dalla legge (§§ 377, 381 dello HGB). Se un vizio si manifesta durante la consegna, l'ispezione o in qualsiasi momento successivo, è necessario fornircene immediata segnalazione in forma scritta o su qualsiasi supporto durevole. Nel caso in cui l'acquirente non esegua correttamente l'ispezione e/o la segnalazione dei vizi, la nostra responsabilità per il vizio non segnalato o segnalato in modo non tempestivo o non corretto è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge.

(3) In caso di vizio, ci riserviamo il diritto di scegliere il tipo di ripristino della conformità (riparazione o sostituzione).

(4) Abbiamo il diritto di subordinare il ripristino della conformità dovuto al pagamento da parte dell'acquirente del prezzo di acquisto esigibile. L'acquirente, tuttavia, avrà il diritto di trattenere una quota del prezzo di acquisto commisurata al vizio.

(5) I diritti dell'acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese inutilmente sostenute sussistono in caso di vizi solo ai sensi del § 7 e sono esclusi in tutti gli altri casi.

§ 7 Altre responsabilità

(1) Se non diversamente specificato nelle presenti CGC, comprese le disposizioni seguenti, saremo responsabili in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali ai sensi delle disposizioni di legge.

(2) Saremo responsabili per il risarcimento dei danni, quale che sia il fondamento giuridico, qualora rientri nella responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve saremo responsabili, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie attività; inadempimento di lieve entità), solo

a) per danni che compromettano la vita, l'integrità fisica o la salute;

b) per danni derivanti dall'inadempimento di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza la controparte contrattuale è solita e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.

(3) Le limitazioni di responsabilità derivanti dal par. 2 si applicano anche a terzi, nonché in caso di inadempimento di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) per le quali rispondiamo in base alle disposizioni di legge. Non si applicano nel caso in cui un vizio sia stato dolosamente occultato o sia stata assunta una garanzia per la natura della merce e per i diritti dell'acquirente ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità per prodotto difettoso (ProdHaftG).

(4) Nel caso di un inadempimento che non consiste in un vizio, l'acquirente può recedere o risolvere il contratto solo se l'inadempimento è a noi imputabile. È escluso un diritto di recesso senza penalità dell'acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 del BGB). Per ogni altro aspetto si applicano gli effetti giuridici e i requisiti previsti dalla legge.

§ 8 Prescrizione

(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB, il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Restano impregiudicate le disposizioni speciali di legge in materia di prescrizione, in particolare § 438 comma 3, §§ 444, 445b del BGB.

(2) I suddetti termini di prescrizione previsti dal diritto tedesco sulle vendite si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente basate su un vizio della merce, salvo che l'applicazione della normale prescrizione di legge (§§ 195, 199 del BGB) preveda una prescrizione più breve nel singolo caso. Le richieste di risarcimento danni dell'acquirente ai sensi del § 7 comma 2 p. 1 e p. 2 lett. a), nonché ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità da prodotto difettoso (ProdHaftG), si prescrivono esclusivamente in base alle disposizioni sulla prescrizione di legge.

(3) In deroga al § 195 del BGB, i nostri diritti al pagamento si prescrivono in cinque anni. Per quanto concerne la decorrenza della prescrizione, si applica il § 199 del BGB.

§ 9 Luogo di adempimento – Diritto applicabile – Foro competente

(1) Se non diversamente pattuito nel contratto, il luogo di adempimento e di pagamento sarà la nostra sede legale.

(2) Il presente contratto è soggetto al diritto della Repubblica Federale di Germania, a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.

(3) Il foro competente esclusivo – anche internazionale – per i contratti con commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico o ente di diritto pubblico con patrimonio separato è il tribunale competente per la nostra sede legale.